



# CITTÀ DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

Corso Garibaldi n.61 – C.A.P. 96012

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**VERBALE N. 3 DEL 2/02/2021**

**Riunione telematica del 2/02/2021**

**Parere sulla Proposta di Deliberazione “Approvazione elenco degli Enti, Aziende e Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed individuazione area del Bilancio Consolidato anno 2019 nel Comune di Avola”**

L’anno 2021 in data 2/02/2021, alle ore 11.15, si riunisce con modalità telematiche, il Collegio dei Revisori del Comune di Avola (SR), nominato con deliberazione di C.C. n.50 del 28 dicembre 2020 e composto dal Dott. Licciardi Salvatore, dal Dott. Trifirò Salvatore e dal Dott. Lipari Filippo, con sede logistica presso lo Studio del Dott. Licciardi Salvatore, Via P. D’Asaro n.3 in Palermo.

**Sono presenti:**

Dott. Licciardi Salvatore   Presidente

Dott. Trifirò Salvatore    Componente

Dott. Lipari Filippo       Componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla deliberazione della G.M. su proposta n.174 del 24/11/2020 da parte dell’Area Economico Finanziaria, con atto proposto dalla Dott.ssa Sebastiana Coletta, pervenuta all’Organo di Revisione con posta elettronica in data 21/01/2021, avente per oggetto: **“Approvazione elenco degli Enti, Aziende e Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed individuazione area del Bilancio Consolidato anno 2019 nel Comune di Avola”**

### **IL COLLEGIO**

**PREMESSO**

**che**, ai sensi dell’art. 20 d. Lgs. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche devono:

- effettuare la “razionalizzazione periodica” delle partecipazioni pubbliche, per mezzo di un proprio provvedimento, il quale preveda una analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- approvare una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l’anno precedente;

**che** con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica devono essere integrate con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa dalla Corte dei Conti;

**che** la revisione ordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

### **VISTI**

- l'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001 il quale stabilisce che: *"Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"* ;
- l'art. 20, comma 1, del D.lgs. 175/2016, che così prevede: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*;
- l'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016, che così recita: *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
  - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
  - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*;
- l'art. 20 comma 3, D.lgs. 175/2016, alla luce del quale: *"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114"*;
- i commi successivi, dal n. 5 al n. 9, nonché le note dello stesso art. 20, del D.lgs. 175/2016;

### **VISTE**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 dell'1/10/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 28/07/2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto relativo all'anno 2019;

**VISTA** la Delibera di G.M. n. 182 DEL 18.09.2019 della quale è emerso che il Comune di Avola non deve procedere alla redazione del Bilancio Consolidato relativo e.f. 2018 dal momento che i valori delle partecipate di cui allegato 1 della suddetta Delibera, risultano **irrilevanti** ai sensi p.3.1. p.c. citato sia con riferimento al singolo che all'insieme degli Enti considerati, giusto parere Organo di Revisione Verbale n. 28/07.10.2019 e Delibera di C.C. n. 13 del 28/07/2020;

**VISTA** la Delibera di C.C. n. 48 del 30/12/2019 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.lgs. n. 175/2016". Censimento annuale partecipazioni pubbliche (anno 2018) art.17 D.L. n. 90/2014;

**VISTA** la relazione sulla gestione del rendiconto 2018 approvato con delibera di G.M. n. 117 del 07/06/2019, approvato dopo con Delibera di C.C. n. 37 del 29/08/2019, dove si evince che le articolazioni organizzative del Comune di Avola, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate sono quelli di seguito indicati:

- 1) SSR Siracusa Provincia, società consortile S.p.A.;
- 2) GAL ELORO a r.l.;
- 3) CUMO – Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale;
- 4) ATO SR 2 – Gestione Integrata Rifiuti in liquidazione;
- 5) ATO SR – Servizio Idrico Integrato in liquidazione;

che pertanto il quadro delle Società partecipate può essere rappresentato così:

#### **Allegato 1**

<b>Società</b>	<b>Capitale Sociale</b>	<b>Partecipazione Comune</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Attività e servizi affidati</b>
GAL ELORO a r.l.	32.640,00	6,85%	Ente strumentale partecipato	Progetti per lo sviluppo economico del comprensorio
Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale C.U.M.O.	36.400,00	14,28%	Ente strumentale partecipato	Promozione e sviluppo dell'istruzione universitaria e ricerca applicata nell'area sud orientale per i Comuni di Avola, Noto, Pachino e Portopalo
ATO SR 2 - Gestione integrata rifiuti Ordinanza commissariale n. 280 del 19.04.2001 (in liquidazione)	100.000,00	28,71%	Ente strumentale partecipato	Gestione integrata rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata Comuni di Avola e Noto
SRR Siracusa Provincia Società consortile S.p.A.	120.000,00	7,466%	Ente strumentale partecipato	Società consortile s.p.a. per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, art. 6 L.R. n. 9/2010
Società ATO SR – Servizio Idrico Integrato (in liquidazione)	802.817,02	6,03%	Ente strumentale partecipato	Gestione unica del servizio idrico integrato in favore dei Comuni costituenti l'ATO 8 (SR)

## **ESAMINATI**

- il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni possedute dal Comune di Avola contenuto nell'allegato (1);
- la relazione tecnica delle società partecipate, allegata alla proposta di deliberazione in oggetto, dalla quale si rileva quanto segue:
  - che la Società ATO SR 2, (quota di partecipazione 28,71%), è stata messa in liquidazione dal 27/01/2011 e gli ultimi dati di Bilancio risalgono al 2018;
  - che la Società ATO SR Servizio Idrico Integrato, (quota di partecipazione 6,03%), in liquidazione dal 2013, ha per oggetto la gestione unica del servizio idrico integrale in favore dei Comuni costituenti l'ATO 8 (SR), ha fornito i dati di Bilancio necessari per l'adempimento di cui all'art.20 del D.lgs. 175/2016, in data 4/09/2020 per l'anno 2018, che sono rispondenti all'art.4 comma 2 del T.U.S.P.;
  - che la Società GAL ELORO S.r.l., (quota di partecipazione 6,85%), è soggetta alla disciplina del T.U.S.P. – progetti per lo sviluppo economico del territorio del comprensorio – Ente Strumentale Partecipato;
  - che la Società C.U.M.O. (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale), (quota di partecipazione 14,28%), svolge attività di promozione e sviluppo dell'istruzione universitaria e ricerca applicata nell'area sud orientale per i Comuni di Avola, Noto, Pachino e Portopalo;
  - che la Società SRR Siracusa Provincia Società consortile S.p.A. (quota partecipata 7,466%) svolge attività per la regolamentazione del servizio rifiuti art.6 L.R. N.9/2010;
  - che i valori delle partecipate risultano irrilevanti, per cui il Comune non deve procedere alla redazione del Bilancio Consolidato;

## **CONSIDERATO**

**che** le valutazioni e le considerazioni formulate dall'Ente, per le prime cinque società sono rispondenti al mantenimento delle partecipazioni;

**che** dai prospetti redatti dal Comune, si evince che le articolazioni organizzative del Comune di Avola, i suoi Enti Strumentali e le sue Società Partecipate e Controllate, ai fini del Bilancio Consolidato, si considerano irrilevanti posto che ciascuno dei tre parametri, indicati nel principio contabile 4/4, presentano un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Comune capo-gruppo, nonché non superiore al 10% nel loro complesso

Di conseguenza il Comune di Avola non deve procedere alla relazione del Bilancio consolidato dal momento che i valori delle partecipate risultano irrilevanti.

VISTI i pareri resi ai sensi degli art.53 e 55 della Legge 142/91, come recepito dalla L.R. n.48/91, dalla Responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione e sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art.45, comma 4, dello Statuto, da parte del Segretario Generale.

## **ESPRIME**

parere favorevole alla deliberazione della G.M. n.174 del 24/11/2020, relativa "**all'approvazione elenco degli Enti, Aziende e Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed individuazione area del Bilancio Consolidato anno 2019 nel Comune di Avola**", compresi l'allegato n.1 per l'individuazione degli Enti e Società che compongono il G.A.P., l'allegato n.2 per l'individuazione degli Enti e Società compresi nel Bilancio Consolidato e l'allegato n.3 dal quale si evince che non vi sono Enti e Società da considerare ai fini del Bilancio Consolidato;

### **INVITA L'ENTE A**

- a) **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- b) **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli amministratori ed i relativi Organi di controllo delle stesse;
- c) **vigilare con la massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- d) **a relazionare al Collegio dei Revisori** sull'andamento dello stato di liquidazione delle due società partecipate, tenendo conto che i costi della liquidazione, che non sono indifferenti, vengono a gravare sul Bilancio Comunale.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile del Settore Finanziario.

Letto, confermato e sottoscritto.

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Licciardi Salvatore      Presidente \_\_\_\_\_

Dott. Trifirò Salvatore      Componente \_\_\_\_\_

Dott. Lipari Filippo      Componente \_\_\_\_\_